

**Asti Finance - S.r.l.***Società interamente posseduta da Stichting Berkelbosburg*

Sede legale in Roma, via Eleonora Duse n. 53

Capitale sociale € 10.000,00

Iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 08569601001

all'elenco generale di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385/1993 al n. 36887

Codice fiscale e partita I.V.A. n. 08569601001


*Avviso di cessione di crediti pro-soluto* (ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la «Legge 130») e dell'articolo 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (il «T.U. Bancario»)), corredato dall'informativa ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il «Codice in materia di Protezione dei Dati Personali») e del provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007.

La società Asti Finance S.r.l., con sede legale in via Eleonora Duse, 53, 00197, Roma, comunica che, nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130 relativa a crediti ceduti da Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., in forza di un contratto di cessione di crediti, "individuabili in blocco" ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130 concluso in data 29 giugno 2010 e con effetto in pari data, ha acquistato *pro soluto* da Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., una banca costituita ed operante con la forma giuridica di società per azioni, con sede legale in piazza Libertà, 23, 14100 Asti, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Asti n. 00060550050, iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del T.U. Bancario al n. 5142, capogruppo del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. iscritto all'albo dei gruppi bancari ai sensi dell'articolo 64 del T.U. Bancario al n. 6085, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti dai contratti di mutuo fondiario ed ipotecario erogati da Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. che alla data del 30 aprile 2010 risultavano nella titolarità di Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., e che alla data del 31 marzo 2010, inclusa, (salvo dove diversamente previsto) presentavano altresì le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto):

- (1) mutui stipulati da Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. nel periodo compreso tra il 1 novembre 1995 (incluso) ed il 28 febbraio 2010 (incluso). Il presente criterio si riterrà soddisfatto anche in relazione a quei mutui che sono stati oggetto di convenzione di accollo notificata a Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. nel periodo compreso tra il 1 novembre 1995 (incluso) ed il 28 febbraio 2010 (incluso);
- (2) mutui ipotecari ovvero mutui stipulati ai sensi della normativa sul credito fondiario di cui all'articolo 38 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- (3) mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) l'importo originario del mutuo e (ii) il minore tra (a) il valore dell'immobile sul quale è stata concessa la garanzia ipotecaria, calcolato in prossimità della stipulazione del relativo contratto di mutuo e (b) l'importo per cui è stata iscritta la garanzia ipotecaria, è pari o inferiore al 100%;



- (4) mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) l'importo del debito residuo in linea capitale (comprensivo della componente capitale di eventuali rate scadute e non pagate) alla data del 31 marzo 2010 e (ii) il minore tra (a) il valore dell'immobile sul quale è stata concessa la garanzia ipotecaria calcolato in prossimità della stipulazione del relativo contratto di mutuo e (b) l'importo per cui è stata iscritta la garanzia ipotecaria è pari o inferiore al 97,5%;
- (5) mutui il cui debitore principale (o debitori principali, in caso di cointestazioni), eventualmente anche a seguito di accollo liberatorio, sia una persona fisica, una società semplice ovvero una associazione professionale;
- (6) mutui i cui debitori principali, eventualmente anche a seguito di convenzioni di accollo, sono tutti residenti in Italia;
- (7) mutui interamente erogati per i quali non sussista alcun obbligo o possibilità di effettuare ulteriori erogazioni;
- (8) mutui che presentino un tasso di interesse contrattuale che appartiene ad una delle seguenti categorie:
  - (a) mutui a tasso fisso. Per "mutui a tasso fisso" si intendono quei mutui il cui tasso di interesse applicato, contrattualmente stabilito, non preveda variazioni per tutta la durata residua del finanziamento;
  - (b) mutui a tasso variabile la cui maggiorazione (o *spread*) sopra l'indice di riferimento sia pari o superiore a 0,50% su base annua. Per "mutui a tasso variabile" si intendono quei mutui il cui tasso di interesse sia parametrato all'euribor;
  - (c) mutui c.d. "misti", per i quali si intendono mutui che prevedono una opzione a favore del debitore di passare a propria discrezione, a determinate date di scadenza con intervalli di tempo predefiniti, da una modalità di calcolo degli interessi a tasso fisso ad una modalità di calcolo degli interessi a tasso variabile, parametrato all'euribor, la cui maggiorazione (o *spread*) sopra l'indice di riferimento sia pari o superiore a 0,50% su base annua e viceversa. In caso di mancato esercizio dell'opzione da parte del debitore nei termini contrattualmente stabiliti, il mutuo passerà automaticamente ad una modalità di calcolo degli interessi a tasso variabile, parametrato all'euribor, la cui maggiorazione (o *spread*) sopra l'indice di riferimento sia pari o superiore a 0,50% su base annua, fino alla successiva data di esercizio dell'opzione;
- (9) mutui che non prevedano contrattualmente alcuna variazione (successivamente al 31 marzo 2010), né automatica né a discrezione del mutuatario, della maggiorazione (o *spread*);
- (10) mutui il cui debito residuo in linea capitale (comprensivo della componente capitale di eventuali rate scadute e non pagate) sia maggiore o uguale ad Euro 2.000;



- (11) mutui il cui debito residuo in linea capitale (comprensivo della componente capitale di eventuali rate scadute e non pagate) sia inferiore ad Euro 700.000;
- (12) mutui denominati in euro (ovvero erogati in lire e successivamente ridenominati in euro);
- (13) mutui retti dal diritto italiano;
- (14) mutui le cui rate scadute, comprensive di una componente capitale, sono tutte interamente pagate. Fermo restando quanto previsto al successivo criterio n. 16, il presente criterio si riterrà soddisfatto anche laddove l'ultima rata (laddove scaduta nei 30 giorni antecedenti il 30 aprile 2010 (incluso)) risulti non ancora pagata al 30 aprile 2010 (incluso);
- (15) mutui garantiti da ipoteca che alla relativa data di costituzione era di primo grado economico su immobili intendendosi per tale:
  - (a) un'ipoteca volontaria di primo grado legale; ovvero
  - (b) un'ipoteca volontaria di grado legale successivo al primo nel caso in cui (A) le ipoteche di grado legale precedente siano state cancellate; o (B) le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado legale precedente siano state integralmente soddisfatte;
- (16) mutui che abbiano almeno una rata, comprensiva di una componente capitale, scaduta e pagata al 30 aprile 2010 (incluso);
- (17) mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul territorio della Repubblica Italiana;
- (18) mutui in relazione ai quali era presente una autorizzazione rilasciata dal relativo beneficiario all'addebito diretto su conto corrente ovvero alla rimessa interbancaria diretta (RID) delle relative rate ovvero le cui rate risultino pagate tramite MAV (Mediante Avviso);
- (19) mutui il cui rimborso in linea capitale avviene in più rate secondo uno dei seguenti sistemi di ammortamento:
  - (a) metodo di ammortamento così detto "alla francese" (per tali intendendosi i mutui per i quali tutte le rate sono comprensive di una componente capitale, decrescente nel tempo, e di una componente interesse variabile);
  - (b) metodo di ammortamento per mutui così detti "a rata costante" (per tali intendendosi i mutui le cui rate sono di importo costante nel tempo e sono comprensive di una componente capitale e di una componente interesse che variano a seconda dell'aumento ovvero della riduzione del tasso di interesse applicabile; eventuali aumenti o riduzioni del tasso di interesse applicabile comportano l'estensione o la riduzione della durata del mutuo);
  - (c) metodo di ammortamento per mutui così detti "a rata costante" con "clausola di rinegoziazione", per tali intendendosi i mutui le cui rate sono di importo costante nel tempo e sono comprensive di una componente capitale e di una componente interesse che variano a




seconda dell'aumento ovvero della riduzione del tasso di interesse applicabile; eventuali aumenti o riduzioni del tasso di interesse applicabile comportano l'estensione o la riduzione della durata del mutuo. Inoltre, in virtù della "clausola di rinegoziazione", durante il periodo di ammortamento, qualora la variazione del tasso di interesse applicabile al mutuo fosse tale per cui, a seguito del ricalcolo del piano di ammortamento, (A) alla data di scadenza finale massima l'ammontare di quota capitale dovuta in occasione dell'ultima rata sia superiore ad Euro 10.000 ovvero (B) alla data di scadenza della rata la componente di interessi dovuta risulti superiore all'ammontare complessivo della medesima rata, si provveda al ricalcolo in aumento dell'importo delle "rate costanti" ancora dovute, compresa quella in corso, tenendo conto del debito residuo del mutuo risultante a quel momento, della misura del tasso variato e della durata massima dell'ammortamento originariamente pattuita nel contratto di mutuo;


- (20) mutui il cui pagamento rateale abbia una scadenza mensile o semestrale;
- (21) mutui la cui garanzia ipotecaria sia stata consolidata entro il 30 aprile 2010 (incluso).

Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai mutui che, pur essendo nella titolarità di Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. al 30 aprile 2010 e pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentano altresì al 31 marzo 2010 (salvo ove diversamente previsto) una o più delle seguenti caratteristiche:


- (22) mutui in relazione ai quali il relativo mutuatario abbia aderito mediante invio a mezzo posta della lettera di adesione ovvero mediante presentazione della lettera di adesione presso una filiale di Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. alla proposta di rinegoziazione formulata ai sensi del decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 convertito con legge n. 126 del 24 luglio 2008 e della convenzione stipulata tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Associazione Bancaria Italiana;
- (23) mutui che siano stati concessi a, o che siano stati accollati da, soggetti che erano dipendenti o esponenti bancari (ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385) di Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. o di qualsiasi altra società del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. (anche in qualità di cointestatari del relativo mutuo);
- (24) mutui che siano stati concessi nel quadro di accordi tra Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. e le organizzazioni sindacali a persone fisiche che (a) alla data di stipulazione del relativo mutuo erano dipendenti di Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. o di qualsiasi altra società del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. (anche in qualità di cointestatari del relativo mutuo) e che (b) pur non essendo più dipendenti di Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. o di qualsiasi altra società del Gruppo Bancario



- Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., ancora beneficiario delle condizioni contrattuali originariamente previste in tali mutui;
- (25) mutui che siano stati concessi a enti pubblici;
  - (26) mutui che siano stati concessi a enti ecclesiastici;
  - (27) mutui classificati alla data di stipulazione come mutui agrari ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
  - (28) mutui che siano stati stipulati con erogazione ai sensi di qualsiasi legge, o atto avente forza di legge, comunitaria, nazionale (ivi inclusa la legge 949 del 1952) o regionale o normativa che preveda contributi o agevolazioni in conto capitale e/o interessi (così detti mutui agevolati);
  - (29) mutui derivanti dalla suddivisione in quote di un finanziamento precedente in relazione ai quali non siano state notificate convenzioni di acollo a Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.;
  - (30) mutui che prevedevano erogazioni secondo lo stato avanzamento lavori, purché non interamente erogati;
  - (31) mutui “a rata costante” privi della così detta “clausola di rinegoziazione” la cui data di scadenza finale per effetto dell’aumento del tasso di interesse applicabile, secondo quanto stabilito contrattualmente, alla data del 31 marzo 2010 coincide con la data di estensione massima della durata del finanziamento, tale data essendo la data di scadenza finale massima prevista dal relativo contratto di mutuo. Tale “clausola di rinegoziazione” stabilisce che a seguito del ricalcolo del piano di ammortamento, (A) alla data di scadenza finale massima l’ammontare di quota capitale dovuta in occasione dell’ultima rata sia superiore ad Euro 10.000 ovvero (B) alla data di scadenza della rata la componente di interessi dovuta risulti superiore all’ammontare complessivo della medesima rata, si provveda al ricalcolo in aumento dell’importo delle “rate costanti” ancora dovute, compresa quella in corso, tenendo conto del debito residuo del mutuo risultante a quel momento, della misura del tasso variato e della durata massima dell’ammortamento originariamente pattuita nel contratto di mutuo;
  - (32) mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul territorio della Repubblica Italiana aventi caratteristiche non residenziali, per tali intendendosi gli immobili che alla data di stipulazione del relativo mutuo non ricadevano in almeno una delle seguenti categorie catastali: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11 ovvero non risultavano accatastati presso il Catasto Terreni come fabbricato rurale privo di rendita catastale autonoma;
  - (33) mutui che al 31 marzo 2010 presentavano due o più rate, comprensive di una componente capitale, scadute e non pagate;
  - (34) mutui stipulati con soggetti ai quali sia stato attribuito, in prossimità della stipulazione del relativo mutuo ovvero in qualunque momento successivo durante la vigenza del relativo mutuo, il codice SAE 490 (Unità o società con 20 o più addetti)




- secondo le “Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica” di cui alla circolare 140 del 1991 della Banca d’Italia e successivi aggiornamenti, a condizione che l’attribuzione del codice SAE 490 sia stata comunicata al relativo debitore principale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno in data antecedente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei presenti criteri. A questo proposito si segnala che ai sensi della circolare summenzionata, cui si fa rinvio, devono intendersi compresi entro il codice SAE 490 le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società di fatto, le società semplici e le imprese individuali che svolgono attività non artigiana e hanno un numero di addetti pari o superiore a venti;
- (35) mutui stipulati con soggetti ai quali sia stato attribuito, in prossimità della stipulazione del relativo mutuo ovvero in qualunque momento successivo durante la vigenza del relativo mutuo, il codice SAE 491 (Unità o società con più di cinque e meno di venti addetti) secondo le “Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica” di cui alla circolare 140 del 1991 della Banca d’Italia e successivi aggiornamenti, a condizione che l’attribuzione del codice SAE 491 sia stata comunicata al relativo debitore principale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno in data antecedente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei presenti criteri. A questo proposito si segnala che ai sensi della circolare summenzionata, cui si fa rinvio, devono intendersi compresi entro il codice SAE 491 le società di fatto, le società semplici e le imprese individuali che svolgono attività non artigiana e hanno un numero di addetti maggiore di cinque e inferiore a venti;
- (36) mutui stipulati con soggetti ai quali sia stato attribuito, in prossimità della stipulazione del relativo mutuo ovvero in qualunque momento successivo durante la vigenza del relativo mutuo, il codice SAE 481 (Unità o società con più di cinque e meno di venti addetti) secondo le “Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica” di cui alla circolare 140 del 1991 della Banca d’Italia e successivi aggiornamenti, a condizione che l’attribuzione del codice SAE 481 sia stata comunicata al relativo debitore principale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno in data antecedente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei presenti criteri. A questo proposito si segnala che ai sensi della circolare summenzionata, cui si fa rinvio, devono intendersi compresi entro il codice SAE 481 le società di fatto, le società semplici e le imprese individuali che svolgono attività artigiana e hanno un numero di addetti maggiore di cinque e inferiore a venti;
- (37) mutui stipulati con soggetti ai quali sia stato attribuito, in prossimità della stipulazione del relativo mutuo ovvero in



qualunque momento successivo durante la vigenza del relativo mutuo, il codice SAE 283 (Promotori finanziari) secondo le "Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica" di cui alla circolare 140 del 1991 della Banca d'Italia e successivi aggiornamenti, a condizione che l'attribuzione del codice SAE 283 sia stata comunicata al relativo debitore principale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno in data antecedente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei presenti criteri. A questo proposito si segnala che ai sensi della circolare summenzionata, cui si fa rinvio, devono intendersi compresi entro il codice SAE 283 i soggetti di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che in qualità di dipendenti, agenti o mandatari, esercitano professionalmente l'offerta fuori sede di prodotti finanziari. Essi sono iscritti in un albo tenuto dalla Consob e sono da questa controllati;

- (38) mutui stipulati con soggetti ai quali sia stato attribuito, in prossimità della stipulazione del relativo mutuo ovvero in qualunque momento successivo durante la vigenza del relativo mutuo, il codice SAE 280 (Mediatori, agenti e consulenti di assicurazione) secondo le "Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica" di cui alla circolare 140 del 1991 della Banca d'Italia e successivi aggiornamenti, a condizione che l'attribuzione del codice SAE 280 sia stata comunicata al relativo debitore principale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno in data antecedente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei presenti criteri. A questo proposito si segnala che ai sensi della circolare summenzionata, cui si fa rinvio, devono intendersi compresi entro il codice SAE 280 le seguenti unità istituzionali, di cui al d.lgs. 209/2005, sottoposte al controllo dell'ISVAP e iscritte in un apposito albo presso lo stesso istituto: (a) gli agenti o consulenti di assicurazione che operano in forza del mandato di impresa (può trattarsi di agenti monomandatari o plurimandatari) e (b) i *brokers* o mediatori di assicurazione, che non svolgono la propria attività in forza di contratti specifici con una o più imprese assicuratrici ma in maniera indipendente da questa;
- (39) mutui il cui debitore principale (ovvero uno o più debitori principali, in caso di cointestazioni), eventualmente anche a seguito di convenzioni di acollo, alla data del 30 aprile 2010 risulti classificato in una delle seguenti categorie:
- (a) "ex-sofferenza";
  - (b) "sofferenza";
  - (c) "sofferenza a sistema";
  - (d) "credito ristrutturato", come definito dalla normativa di Banca d'Italia;
  - (e) "incagliato",

da Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., a condizione che la relativa classificazione sia stata comunicata al relativo debitore (ovvero uno o più debitori principali, in caso di cointestazioni)



mediante raccomandata con avviso di ricevimento in data antecedente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei presenti criteri;

- (40) mutui in relazione ai quali sia stata rilasciata una garanzia da parte di un consorzio di garanzia collettiva fidi (c.d. Confidi) organizzato sotto forma di cooperativa ovvero consorzio;
- (41) mutui garantiti da pegno;
- (42) mutui in relazione ai quali alla data del 30 aprile 2010 Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. abbia aderito alla richiesta di sospensione delle rate di mutuo che il relativo mutuatario abbia presentato presso una filiale di Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. ai sensi dell'accordo stipulato in data 18 dicembre 2009 tra l'Associazione Bancaria Italiana e le Associazioni dei Consumatori;
- (43) mutui stipulati in data 8 aprile 2008 ed erogati presso la Filiale di Castello d'Annone (Asti) (cod. 9) della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.;
- (44) mutui stipulati in data 25 novembre 2009 ed erogati presso la Filiale di Tigliole (Asti) (cod. 27) della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.;
- (45) mutui stipulati in data 3 agosto 2007 ed erogati presso la Filiale di Castagnito (Cuneo) (cod. 88) della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.;
- (46) mutui stipulati in data 7 luglio 2003 ed erogati presso la Filiale di Rosignano Monferrato (Alessandria) (cod. 70) della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.;
- (47) mutui stipulati in data 14 febbraio 2007 ed erogati presso la Filiale di Torino 1 (cod. 114) della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.;
- (48) mutui stipulati in data 22 ottobre 2009 ed erogati presso la Filiale di Buttigliera (Asti) (cod. 41) della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.;
- (49) mutui stipulati in data 21 febbraio 2007 ed erogati presso la Filiale di Lauriano (Torino) (cod. 67) della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.;
- (50) mutui stipulati in data 25 novembre 2004 ed erogati presso la Filiale di Quattordio (Alessandria) (cod. 65) della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.;
- (51) mutui stipulati in data 23 maggio 2002 ed erogati presso la Filiale di Peschiera Borromeo (Milano) (cod. 81) della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.;
- (52) mutui stipulati in data 31 gennaio 2002 ed erogati presso la Filiale di Motta (Asti) (cod. 20) della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. in relazione ai quali siano successivamente intervenute convenzioni di accollo nell'ambito di contratti di compravendita stipulati in data 18 dicembre 2003 che prevedono il pagamento delle rate di mutuo mediante addebito permanente in conto corrente presso la Filiale di Motta (Asti) (cod. 20) della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.





Con riferimento ai criteri esposti nei paragrafi dal n. 1 al n. 52 che precedono, in relazione ai mutui accollati per “data di stipulazione” deve intendersi la data in cui la relativa convenzione di accollo sia stata notificata a Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.

Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresì trasferiti ad Asti Finance S.r.l., senza ulteriori formalità o annotazioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del T.U. Bancario, tutti gli altri diritti - rinvenienti a favore di Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. dai contratti di mutuo - che assistono e garantiscono il pagamento dei crediti oggetto del summenzionato contratto di cessione, o altrimenti ad esso accessori, ivi incluse le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni diritto, azione facoltà o prerogativa inerente ai suddetti crediti, escluse le fideiussioni cosiddette *omnibus* (ad eccezione di quelle fideiussioni *omnibus* in relazione alle quali Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. abbia riconosciuto per iscritto, entro la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente avviso, che tali fideiussioni garantiscono unicamente uno o più mutui che rispettino i summenzionati criteri).

Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. ha ricevuto incarico da Asti Finance S.r.l., di procedere - in nome e per conto di quest’ultima - all’incasso delle somme dovute in relazione ai crediti ceduti e, più in generale, alla gestione di tali crediti in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti ai sensi della Legge 130. In virtù di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate a tempo debito ai debitori ceduti.

I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione (inclusa nuovamente, sebbene già a conoscenza del debitore, l’indicazione del valore attribuito agli immobili posti a garanzia dei relativi mutui da Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. a seguito di perizia effettuata in prossimità della stipulazione del relativo mutuo) all’agenzia di Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate di mutuo, nelle ore di apertura di sportello di ogni giorno lavorativo bancario.

*Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali*

La cessione da parte di Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., ai sensi e per gli effetti del suddetto contratto di cessione, di tutte le ragioni di credito vantate nei confronti dei debitori ceduti relativamente ai mutui a questi concessi, per capitale, interessi e spese, nonché dei relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e quant’altro di ragione (i “**Crediti Ceduti**”), comporterà necessariamente, a far data dalla presente comunicazione, il trasferimento anche dei dati personali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai



Crediti Ceduti e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i **“Dati Personali”**).

Ciò premesso, Asti Finance S.r.l. - tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli **“Interessati”**) l’informativa di cui all’articolo 13 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali - assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza di autorizzazione dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali emessa nella forma prevista dal provvedimento emanato dalla medesima Autorità in data 18 gennaio 2007.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali, Asti Finance S.r.l. - in nome e per conto proprio nonché di Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. e degli altri soggetti di seguito individuati - informa di aver ricevuto da Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., nell’ambito della cessione dei crediti di cui al presente avviso, Dati Personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - relativi agli Interessati contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti Ceduti.

Asti Finance S.r.l. informa, inoltre, che i Dati Personali saranno trattati esclusivamente nell’ambito della normale attività, secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale di Asti Finance S.r.l. stessa, e quindi:


- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e sulla tutela del credito) nonché all’emissione di titoli da parte della società ovvero alla valutazione ed analisi dei crediti ceduti.

Resta inteso che non verranno trattati dati “sensibili”. Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose degli Interessati (art. 4, comma 1 lettera d, del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali).

Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi.

In particolare, i Dati Personali saranno oggetto di comunicazione, per trattamenti che soddisfano le seguenti finalità:

- (a) riscossione e recupero dei crediti ceduti (anche da parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi);



- (b) espletamento dei servizi di cassa e di pagamento;
- (c) emissione di titoli da parte della società e collocamento dei medesimi;
- (d) consulenza prestata in merito alla gestione di Asti Finance S.r.l. stessa da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi;
- (e) assolvimento di obblighi connessi a normative di vigilanza di Asti Finance S.r.l. e/o fiscali;
- (f) effettuazione di analisi relative al portafoglio di crediti ceduto e/o di attribuzione del merito di credito ai titoli che verranno emessi da Asti Finance S.r.l.; e
- (g) tutela degli interessi dei portatori di tali titoli.

I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati in ogni momento da Asti Finance S.r.l. a Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. per trattamenti che soddisfino le finalità sopra elencate e le ulteriori finalità delle quali gli Interessati siano stati debitamente informati da quest'ultima e per le quali Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. abbia ottenuto il consenso, ove prescritto, da parte degli Interessati.

I Dati Personali potranno anche essere comunicati all'estero per dette finalità, ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti all'Unione Europea.


L'elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati e di quelli che ne possono venire a conoscenza in qualità di responsabili del trattamento (i "**Responsabili**"), unitamente alla presente informativa, possono essere consultati in ogni momento accedendo alla sezione dedicata ad Asti Finance S.r.l. nel sito Internet di Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. raggiungibile all'indirizzo [www.bancacraсти.it](http://www.bancacraсти.it) e saranno messi a disposizione presso le filiali di Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.

Asti Finance S.r.l. - in nome e per conto proprio nonché, ove occorrer possa, di Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. - informa, altresì, che i Dati Personali potranno essere comunicati a società che gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi i sistemi di informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri istituti di credito e società finanziarie saranno in grado di conoscere e valutare l'affidabilità e puntualità dei pagamenti (ad es. regolare pagamento delle rate) degli Interessati.

Nell'ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e banche dati, i Dati Personali saranno trattati attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nell'esclusivo fine di perseguire le finalità sopra descritte.

Possono altresì venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di incaricati del trattamento - nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate - persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e dei dipendenti delle società esterne nominate Responsabili, ma sempre e comunque nei limiti delle finalità di trattamento di cui sopra.

Titolare del trattamento dei Dati Personali è Asti Finance S.r.l., con sede legale in via Eleonora Duse, 53, 00197, Roma.



Responsabile del trattamento dei Dati Personali è Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., una banca costituita ed operante con la forma giuridica di società per azioni, con sede legale in piazza Libertà, 23, Asti, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Asti n. 00060550050. Le richieste e le comunicazioni andranno indirizzate all'attenzione della Dott.ssa Stefania Serpentino (stefania.serpentino@bancacraستي.it).

Asti Finance S.r.l. informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui all'articolo 7 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali; a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere l'origine degli stessi, le finalità e modalità del trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione nonché, qualora vi abbiano interesse, l'integrazione dei Dati Personali medesimi.

Gli Interessati hanno il diritto di accedere in ogni momento ai propri Dati Personali, rivolgendosi a Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. presso il responsabile del trattamento dei Dati Personali sopra menzionato.

Allo stesso modo gli Interessati possono richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (ai sensi dell'art. 7 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali).

Roma, 5 luglio 2010

Per Asti Finance S.r.l.

L'amministratore unico

Gordon Edwin Charles Burrows

